



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1381

Prot. n. CIV11/20-1 MM.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Deflorian Achille c/ Provincia autonoma di Trento, Edison S.p.A., Eni S.p.A., Nuova Cisa S.p.A. in liquidazione (già Finimeg spa in liquidazione) e Fallimento Prealpi Mineraria S.p.A. - Atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. avanti alla Corte d'Appello di Milano - Conferma dell'incarico di rappresentanza e difesa della Provincia autonoma di Trento agli avv.ti Nicolò Pedrazzoli e Monica Manica dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. Mario Santaroni dello Studio Santaroni Avvocati Associati di Roma. (CIG Z282DE7B6E)

Il giorno **18 Settembre 2020** ad ore **10:35** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

“Con deliberazione n. 1524 del 15 giugno 2001 la Giunta provinciale deliberava di costituirsi nel giudizio promosso da Deflorian Achille contro Montedison Spa avanti il Tribunale di Milano per il risarcimento dei danni tutti materiali e morali subiti in conseguenza del disastro di Stava, con la chiamata in causa da parte di quest'ultima di Eni S.p.A., Finimeg Spa, Fallimento Prealpi Mineraria Spa e Provincia autonoma di Trento, affidando la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore all'avv. Giulio Pizzoccheri, con studio in Milano, Via Cappuccini n. 8.

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, con sentenza n. 5872, depositata in data 2 maggio 2011 respingeva le domande avanzate da Achille Deflorian nei confronti di Montedison Spa, ora Edison Spa e la domanda della convenuta nei confronti delle terze chiamate e compensava interamente fra tutte le parti le spese del grado.

Con deliberazione n. 2201 del 15 ottobre 2012 la Giunta provinciale deliberava di resistere all'appello promosso da Deflorian Achille avanti la Corte d'Appello di Milano avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5872, depositata il 2 maggio, 2011 e affidava la rappresentanza e la difesa della Provincia agli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Monica Manica dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. Mario Santaroni dello Studio Santaroni Avvocati Associati di Roma.

La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 3965/2015, depositata il 19 ottobre 2015, rigettava l'appello proposto da Achille Deflorian e gli appelli incidentali, confermando la declaratoria di prescrizione dei crediti risarcitori non espressamente fatti valere in sede penale e compensava integralmente le spese di giudizio.

Con deliberazione n. 1868 del 21 ottobre 2016 la Giunta provinciale deliberava di resistere al ricorso ex art. 360 c.p.c. promosso da Deflorian Achille e altri avanti la Corte Suprema di Cassazione per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3965/2015, depositata il 19 ottobre 2015.

La Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 4318/2019, depositata il 14 febbraio 2019, ha accolto parzialmente il ricorso di Deflorian Achille contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano e ha cassato la sentenza impugnata rinviando anche per le spese di lite alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.

In data 11-26 marzo 2020 è stato notificato alla Provincia autonoma di Trento atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. avanti la Corte d'Appello di Milano con chiamata all'udienza del 10 luglio 2020, promosso da Deflorian Achille con il qual chiede l'accertamento del diritto al risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti in seguito al disastro di Stava del 19 luglio 1985 e detratti gli importi già percepiti, chiede la condanna di Montedison Spa, oggi Edison Spa al risarcimento dell'importo che sarà accertato in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia con valutazione equitativa, con interessi legali e svalutazione monetaria dal giorno 19 luglio 1985 al saldo effettivo.

Parte attrice Achille Deflorian in data 22 luglio 2020 ha rinnovato la notifica dell'atto di citazione in riassunzione dando atto che all'udienza fissata in citazione al 10 luglio 2020 e rinviata d'ufficio al 14 luglio 2020, la causa è stata differita al 15 dicembre 2020 al fine di rispettare i termini di comparizione sospesi durante emergenza sanitaria da COVID 19.

Considerato che nel precedente grado di appello e nel grado avanti alla Corte di Cassazione la difesa, alla luce della delicatezza, importanza, specificità, complessità del contenzioso, la pluralità delle parti, l'elevatissimo importo della domanda azionata in giudizio era stata affidata all'avv. Mario Santaroni dello Studio Santaroni Avvocati Associati in Milano, Via Turati n. 8, congiuntamente agli avv.ti Nicolò Pedrazzoli e Monica Manica dell'Avvocatura della Provincia.

Non apparendo fondati i motivi che stanno alla base dell'atto in riassunzione, considerate la delicatezza, importanza, specificità del contenzioso in oggetto e la conseguente impossibilità di

assicurare con i legali interni dell'Avvocatura della Provincia una difesa completa e adeguata in considerazione di una carenza di organico, dell'elevato carico di lavoro del legale incaricato e complessiva della struttura, della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e dell'interesse pubblico ad una difesa piena; considerato che la presente controversia richiede il possesso di qualificate competenze, alta specializzazione professionale, profonda conoscenza e padronanza delle materie trattate e dell'ordinamento provinciale, risultando connessa all'esercizio di pubblici poteri e comportando la risoluzione di complesse questioni con valenza istituzionale; considerati altresì, le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, il carattere fiduciario dell'incarico, il diritto costituzionale ad una difesa piena ed effettiva, considerato che si tratta di giudizio in riassunzione e che appare altresì opportuna la conferma dell'incarico di rappresentanza e difesa all'avvocato incaricato nei precedenti gradi di giudizio; visto il preventivo dell'avvocato sulla base dei parametri, nonché l'urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene opportuno e necessario, resistere avanti alla Corte d'Appello di Milano.

A tal fine si propone di confermare l'incarico di rappresentanza e difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà stabilita dalla legge al difensore, agli avv.ti Nicolò Pedrazzoli e Monica Manica dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. Mario Santaroni dello Studio Santaroni Avvocati Associati in Milano, Via Turati n. 8, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo.

L'avv. Mario Santaroni dello Studio Santaroni Avvocati Associati con sede in Milano ha inviato il proprio preventivo di data 30 luglio 2020, sulla base dei parametri accettati e a valore convenzionalmente ridotto a sensi della lettera D del conchiuso della Giunta provinciale del 24 aprile 2018 che prevede un costo complessivo di Euro 16.127,00 oltre accessori (rimborso spese forfettarie 15%, CNPA 4%, IVA 22%), impegnato con il presente provvedimento.

L'importo complessivo, impegnato con il presente provvedimento è di Euro 23.531,23.

Si propone altresì di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito".

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, alle indicazioni operative n. 3/2012, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot. n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016, di data 11 luglio 2016, 5 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 11 gennaio 2017 e 7 aprile 2017; il promemoria interno di data 23 maggio 2019, ID 377421775;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- visto l'art. 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visti gli artt. 24, 97, 98, 111, 113, 116, 117 della Costituzione;
- visto l'art. 6 della Convenzione europea di diritti dell'uomo;
- vista la Direttiva 2014/24/UE, ed in particolare il considerando n. 25 e l'art. 10, lett. d);
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), ed in particolare l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4;

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), ed in particolare l'art. 12 ter, commi 3 e 3-bis;
- visti gli artt. 7 e 8 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), così come modificata dalla legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
- visti gli artt. 1710 e ss., 2222 e ss., 2229 e ss. del Codice Civile;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- visti l'art. 4 e l'art. 17, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- viste le Linee guida Anac n. 12/2018 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 24 ottobre 2018, n. 907, ed in particolare il par. 3.1.4.2;
- visto e considerato il parere del Consiglio Nazionale Forense adottato nella seduta di data 15 dicembre 2017;
- viste e considerate la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730 e la sentenza della Corte di Giustizia, 6 giugno 2019, C-264/18;
- vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet, prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;
- visto il codice deontologico forense, ed in particolare gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
- viste e approvate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 27 ottobre 2011, n. 58279315; 11 aprile 2014, n. ID 159611606 e n. ID 159611651; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. 16422; 14 gennaio 2016, prot. 16321; 14 gennaio 2016, prot. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16 marzo 2016, prot. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1 giugno 2016 e di data 11 luglio 2016; richiamate e approvate le disposizioni e indicazioni operative generali di data 5 ottobre 2016, di data 11 gennaio 2017, di data 7 aprile 2017 e di data 18 luglio 2017, prot. n. 395837; il promemoria interno di data 26 maggio 2017, ID 276820585; il promemoria di data 27 aprile 2018, ID 320278935; la nota di data 8 maggio 2018, prot. n. 265749; la circolare 1A/2018 di data 31 maggio 2018; la nota di data 28 dicembre 2018, prot. n. 787956; la disposizione di servizio di data 19 luglio 2019; la circolare prot. n. 396117 di data 20 giugno 2019 e le disposizioni di servizio ivi richiamate;
- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dell'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato, che rende assolutamente non possibile una difesa interna

completa ed adeguata, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le attività difensive, risultando connesse all'esercizio di pubblici poteri, a questioni di valenza istituzionale, nonché alla tutela di interessi generali della Provincia, comportano prestazioni collegate all'abilità del prestatore d'opera e che la complessa controversa richiede particolare impegno, elevate conoscenze, nonché elevata esperienza professionale;

- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi di particolare rilevanza e complessità, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- viste e richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361, 25 marzo 2016, n. 439, 2 novembre 2016, n. 1915, 5 maggio 2017, n. 652 e 19 aprile 2019, n. 558, nonché la determinazione del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento 29 maggio 2017, n. 22;
- dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice Smart CIG Z282DE7B6E;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

#### d e l i b e r a

1. la costituzione della Provincia autonoma di Trento avanti alla Corte d'Appello di Milano nel giudizio promosso da Deflorian Achille con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data data 11-26 marzo 2020 e rinnovato in data 22 luglio 2020, per l'accertamento e la condanna al risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti in seguito al disastro di Stava del 19 luglio 1985;
2. di affidare e confermare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di agire anche disgiuntamente e esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avvocati Nicolò Pedrazzoli e Monica Manica dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. Mario Santaroni dello Studio Santaroni Avvocati Associati in Milano, Via Turati n. 8, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Turati n. 8;
3. di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 23.531,23 sulla base del preventivo di spesa dell'avv. Mario Santaroni di data 30 luglio 2020 imputando tale somma sul capitolo 151750-003 dell'esercizio finanziario 2020;
- 5) di dare atto che ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice Smart (CIG Z282DE7B6E).

Adunanza chiusa ad ore 12:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper